

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE GRATUITA DEL SERVIZIO CASSA

UFFICIO APPALTI CONTRATTI ED ECONOMATO

Il funzionario
Lorenzo Tritto

Il dirigente
Dr. Renato Notarangelo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il dirigente dell' Area Amministrativa Contabile
Dr. Dario Leardi

ART. 1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE	4
ART. 3 CONDIZIONI	4
ART. 4 LOCALITÀ ED ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	4
ART. 5 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	4
ART. 6 PAGAMENTO DELLE SPESE	5
ART. 7 APERTURE DI CREDITO	7
ART. 8 RENDICONTO GIORNALIERO DI CASSA E QUADRO DI RACCORDO DELLA CONTABILITA'	7
ART. 9 TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SU SUPPORTI INFORMATICI	8
ART. 10 CONTABILITA' SPECIALI	8
ART. 11 ESERCIZIO FINANZIARIO	8
ART. 12 DOCUMENTI CONTABILI – SOSPESI DI CASSA	8
ART. 13 CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE TITOLI	8
ART. 14 SERVIZI AGGIUNTIVI	9
ART. 15 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	9
ART. 16 SISTEMA SIOPE	9
ART. 17 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	9
ART. 18 DEPOSITO CAUZIONALE	9
ART. 19 GARANZIE A FAVORE DELL' A.P.	9
ART. 20 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 21 RISOLUZIONE DEI CONTRATTO	9
ART. 22 RECESSO E PROROGA DEI SERVIZIO.	10
ART. 23 CESSAZIONE DEL SERVIZIO ALLA SCADENZA DELLA PRESENTE CONVENZIONE	10
ART. 24 ELEZIONE DI DOMICILIO	10
ART. 25 SPESE	10
ART. 26 PRIVACY	10
CONDIZIONI PARTICOLARI	11

CONVENZIONE PER LA GESTIONE GRATUITA DEL SERVIZIO DI CASSA

TRA

L'Autorità Portuale di Napoli - istituita con legge n°84 del 28 gennaio 1994, modificata con D.L. 21/10/1996 n°535, convertito in legge n°647 23/12/1996 -di seguito denominata A.P., partita IVA n° 00705640639, rappresentata da Luciano DASSATTI, nato a Riva del Garda (Tn) il 28/06/1942, nella qualità di Presidente l.r.p.t., a termine del D.M. 29/01/09, ivi domiciliato per la carica in Napoli (Porto) – Piazzale Carlo Pisacane,

E

..... (partita IVA), con sede in alla via, di seguito denominata Banca, rappresentata, nato il a, designato a rappresentare l'a Banca, giusta Procura Speciale n.rep..... e raccolta n..... delper atto del notaio, allegata alla presente convenzione.

Premesso che:

- con delibera n. del il Presidente dell'Autorità portuale di Napoli ha nominato Responsabile del procedimento per la gestione gratuita del servizio di cassa il dott.; ha approvato il capitolato speciale di appalto per il servizio di gratuito di cassa, lo schema di convenzione, la clausola di regolamento del rapporto privacy, il bando di gara, il disciplinare di gara ed ha autorizzato l'espletamento di una gara per procedura aperta ex art.55, comma 5 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art.83, del predetto D.Lgs.163/06), in relazione ai parametri ed ai rispettivi punteggi previsti dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale di appalto;
- con delibera n.del il Presidente dell'Autorità portuale di Napoli ha aggiudicato la procedura di gara per la gestione gratuita del servizio di cassa e di tesoreria con sede in alla via un periodo di anni quattro a decorrere dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013;
- la ha prodotto il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con la dicitura antimafia, agli atti dell'Ufficio Appalti Contratti ed Economato.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Affidamento del servizio

L'A.P. affida alla Banca, che accetta, il proprio servizio di Cassa Convenzione e con l'osservanza delle norme riguardanti il Servizio di Tesoreria Unica, di cui alla legge 27 ottobre 1984 n.720 così come modificata dall'art.7 del D.Lgs.279/97, tenendo conto che l'A.P., subentrata al Consorzio Autonomo Porto di Napoli ai sensi dell'art. 20 della legge 28/01/94 n. 84, e successive modificazioni, è inclusa nella tabella A, allegata alla predetta legge n.720/84.

Le condizioni di cui alla presente convenzione potranno essere modificate in qualsiasi momento a seguito di eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari applicabili.

Art. 2 Durata della convenzione

La presente Convenzione ha validità dal 1° gennaio 2010 e avrà durata quadriennale fino al 31/12/2013. In ogni caso la Banca si impegna a proseguire, su richiesta dell'Ente, il servizio alle medesime condizioni sino al definitivo passaggio di consegna al nuovo Istituto nominato dall'A.P. stessa.

Art. 3 Condizioni

Il servizio di Cassa è svolto a titolo gratuito e, per quanto riguarda la gestione, con le modalità precisate nell'offerta in sede di gara e riportate nella presente convenzione.

Non sono poste a carico dell'A.P. spese di chiusura conto.

In ogni caso la Banca sarà rimborsata a parte dall'A.P. di tutte le spese vive sostenute per postali, bolli e telegrafiche, stampati, e di tenuta conto in misura forfetaria durante la gestione per l'espletamento del servizio nell'anno.

Art. 4 località ed orario di svolgimento del servizio

Il servizio di cassa sarà eseguito in locali gratuitamente messi a disposizione dall'A.P. presso la propria sede nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00.

La Banca si impegna a comunicare con almeno tre giorni di anticipo eventuali variazioni straordinarie e contingenti dell'orario (es. ferie estive). La Banca si impegna, altresì, a comunicare con congruo anticipo il nominativo dell'operatore addetto al servizio di sportello. Dette comunicazioni sono inviate via fax all'Autorità Portuale, all'attenzione del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Gli oneri per la sicurezza sul lavoro e gli eventuali adeguamenti strutturali richiesti dalla banca sono a carico di quest'ultima.

Art. 5 Riscossione delle entrate

In relazione a quanto sopra, l'A.P. delega la Banca ad incassare ogni somma di propria spettanza, sotto qualsiasi titolo o causa.

Le entrate saranno incassate dalla Banca in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'A.P. su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dalle persone all'uopo autorizzate dalla A.P. stessa contro il rilascio di regolari quietanze numerate progressivamente.

Le quietanze, per le quali l'A.P. disporrà di non effettuare la consegna al versante, dovranno essere dalla Banca unite alle corrispondenti reversali.

Le reversali d'incasso dovranno contenere l'indicazione del numero del capitolo di bilancio, nonché l'indicazione di eventuali vincoli di destinazione dell'imputazione alla contabilità speciale fruttifera o infruttifera a cui le entrate incassate debbono affluire ai sensi dell'art.1, 1° comma della Legge 720/1984, tenuto conto del disposto dell'art.7 del D.Lgs.279/1997, con esclusione in proposito di ogni responsabilità della Banca.

La Banca accetterà, anche senza autorizzazione dell'A.P., le somme che i terzi intendano versare a favore dell'A.P., rilasciandone ricevuta contenente oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'A.P.". Tali incassi, da

contabilizzare in un conto sospeso a disposizione dell'A.P., saranno immediatamente segnalati all'A.P. stessa; la Banca richiederà all'A.P. l'emissione dei relativi ordinativi di riscossione la cui emissione dovrà essere tempestiva e, comunque, entro trenta giorni dalla segnalazione stessa.

Per le entrate riscosse senza reversali le somme verranno riversate nella contabilità speciale infruttifera con immediata comunicazione all'A.P. del versamento eseguito entro i tre giorni previsti, ai fini dell'emissione della reversale.

La Banca è tenuta ad incassare le somme a favore dell'A.P. sia in contanti sia, nel caso che allo sportello della Banca venissero presentati per l'incasso, assegni circolari o titoli di credito similari intestati all'A.P. o alla Banca in qualità di Cassiere dell'A.P.. La Banca provvederà ad accreditare, salvo buon fine, il controvalore dei titoli di credito nella relativa contabilità con le predette formalità.

Per le somme versate all'A.P. su conti correnti postali le firme di traenza sono di esclusiva competenza della Banca.

Gli importi che rifluiranno su tali conti verranno accreditati all'A.P. in conformità ai criteri previsti dal presente articolo.

L'esazione è pura e semplice, si intende fatta, cioè, senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte della Banca la quale non è tenuta ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'A.P. ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Art. 6 Pagamento delle spese

I pagamenti saranno eseguiti in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi e dovranno contenere l'indicazione dell'esercizio, il cognome, il nome del creditore o di chi per esso fosse legalmente autorizzato a dare quietanza, la somma da pagare, l'oggetto del pagamento, l'indicazione delle deliberazioni o dei documenti in base ai quali sono stati emessi, il numero di capitolo e, per quelli emessi in conto residui, la dicitura "Residui".

I mandati dovranno essere firmati dal Segretario Generale e, congiuntamente, dal dirigente Area Amministrativo Contabile e dal responsabile della Ragioneria o da coloro che, in caso di assenza o di impedimento li sostituiscano, ovvero secondo il regime di delega che potrà essere adottato con apposita comunicazione dell'A.P..

L'A.P. comunicherà tempestivamente alla Banca i nomi delle persone autorizzate a firmare i mandati, nonché le eventuali variazioni e la Banca provvederà a raccogliere le firme autografe delle persone suddette, previa identificazione.

Gli ordinativi di pagamento (mandati) saranno trasmessi dall'A.P. alla Banca accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una sarà restituita all'A.P. in segno di ricezione. I mandati di pagamento dovranno pervenire tempestivamente alla Banca almeno il giorno prima del pagamento. Per i pagamenti che devono essere eseguiti in base a disposizioni legislative entro termini perentori, pena la comminatoria di sanzioni pecuniarie, la consegna alla Banca dei relativi mandati deve avvenire almeno tre giorni prima del termine per il pagamento con specifiche annotazioni sulla distinta di trasmissione e sul mandato mediante apposizione della dicitura "termine perentorio/...../.....".

Gli ordinativi di introito (reversali) saranno consegnati alla Banca di volta in volta all'atto dell'espletamento dell'operazione di incasso.

I mandati di pagamento verranno estinti per contanti nel rispetto delle normative legislative e bancarie vigenti, contro acquisizione di regolare quietanza del beneficiario, da apporre sul relativo mandato, o da allegare allo stesso, quale documentazione.

Detti mandati potranno essere, altresì, estinti conformemente ad espressa annotazione contenuta sui titoli, mediante:

- a) accreditalimento in conto corrente postale a favore del creditore; in tale caso saranno allegate ai mandati le ricevute di versamento rilasciate dall'Amministrazione Postale;
- b) commutazione in vaglia cambiario e/o assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore con spese per l'emissione e spedizione a carico del beneficiario;
- c) accreditalimento sul conto corrente bancario del beneficiario, con i seguenti stacchi di valuta:
 - il giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del mandato per gli accrediti su conto corrente intrattenuto presso lo stesso Istituto Cassiere;
 - il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del mandato per gli accrediti su conto corrente acceso presso altri Istituti bancari;
- d) l'Istituto Cassiere potrà applicare le commissioni a carico del beneficiario sulle sole operazioni di pagamento superiori ad Euro 1.000,00 ed eseguito mediante bonifico su altri Istituti. Restano esplicitamente escluse dall'applicazione di qualsivoglia commissione e/o spesa i pagamenti di qualunque importo relativi a utenze, tasse e contributi, assicurazioni, versamenti a terzi di somme a qualunque titolo trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti, pagamenti a favore dei concessionari delle riscossioni.

Sul mandato di pagamento va apposta l'annotazione, convalidata dal timbro e dalla firma del Cassiere, degli estremi relativi alle operazioni di accreditalimento o di commutazione di cui ai precedenti punti b) e c).

I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall'A.P. soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca.

I vaglia cambiari saranno trasmessi direttamente ai beneficiari dalla Banca a mezzo assicurata convenzionale con avviso di ricevimento.

L'A.P. provvederà ad indicare la modalità prescelta dal creditore con espressa annotazione sul titolo, previa acquisizione di dichiarazione del creditore che la spedizione dei titoli avverrà coi rischi ed oneri a suo carico, a meno che non li metta esplicitamente a proprio carico.

La Banca si obbliga a non dar corso al pagamento di mandati che non corrispondano alle disposizioni di cui alla presente Convenzione, così pure di non procedere al pagamento dei mandati sui quali risultino abrasioni o discordanze fra gli importi in lettere e in cifre.

La Banca viene in ogni caso esonerata da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito dovuto a difetti di individuazione o ubicazione del creditore imputabile ad errore o incompletezza dei dati forniti dall'A.P. e per la conseguente richiesta di duplicazione del pagamento del mandato. Nessun onere viene posto a carico della Banca circa l'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia.

A norma di legge la Banca non può effettuare il pagamento dei mandati emessi:

- a) a favore di Amministratore dell'A.P. a meno che riguardino corresponsioni di indennità, rimborsi di spese e simili, che devono essere regolarmente deliberati ed approvati. Gli estremi della delibera e dell'approvazione devono risultare dal mandato;

- b) all'ordine del personale per il pagamento di stipendi e salari, prima della scadenza quale risulta da mandato.

Qualora il beneficiario del mandato abbia costituito un procuratore per riscuotere o dar quietanza, l'atto di procura autenticata ai sensi di legge o la copia autenticata di esso deve essere rimesso all'Ufficio dell'A.P. cui spetta l'emissione del mandato.

I titoli di spesa devono essere intestati al creditore e recare l'indicazione che sono pagabili con quietanza del creditore stesso o del suo procuratore.

Nel caso di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore, tutta la documentazione relativa deve essere rimessa dagli interessati all'Ufficio dell'A.P. che ha disposto la spesa. I titoli di spesa saranno intestati al rappresentante, al tutore, al curatore o all'erede del creditore unendo l'atto che attesti tale qualità, al mandato di pagamento.

La Banca resta sollevata da ogni responsabilità in merito al trattamento fiscale sugli ordinativi.

I pagamenti disposti dall'A.P. saranno eseguiti utilizzando i criteri di cui all'art.7 del D.Lgs.279/1997.

La Banca estinguerà i mandati emessi dall'A.P. nei limiti delle disponibilità di cassa e delle aperture di credito di cui all'art.7.

Art. 7 Aperture di credito

La Banca metterà a disposizione dell'A.P. per tutta la durata della presente Convenzione, le seguenti aperture di credito:

- a) un'apertura di credito in conto corrente connessa all'espletamento del Servizio di Cassa subordinata al merito creditizio ed alla individuazione delle fonti di rimborso;
- b) un'apertura di credito straordinaria non riutilizzabile nel corso di ciascun esercizio, nel limite massimo dell'80% delle entrate correnti dell'A.P. subordinata alla valutazione della congruità ed alla certezza delle fonti di rimborso. L'utilizzo dell'apertura di credito straordinaria sarà disposta per iscritto e sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari.

Le predette aperture di credito saranno regolate al tasso **TUR più punti**(.....) franco commissioni di qualunque genere.

La Banca si impegna ad applicare un tasso creditore da riconoscere sulle disponibilità liquide dell'A.P. pari al **TUR più punti**(.....).

La Banca, inoltre, si impegna a praticare le seguenti condizioni per la concessione dei mutui:

Durata 10/15 anni con ammortamento: (si rimanda all'offerta economica del, allegata in copia conforme alla presente convenzione e che ne costituisce parte integrante).

Art. 8 Rendiconto giornaliero di cassa e quadro di raccordo della contabilità

La Banca procede giornalmente alla redazione del "rendiconto di cassa" contenente la documentazione relativa agli incassi ed ai pagamenti eseguiti secondo il formato in allegato alla presente Convenzione. Tale rendiconto va trasmesso tempestivamente all'A.P. in modo da consentire l'aggiornamento delle scritture contabili.

La Banca procede, quando da una delle parti sia ritenuto opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità, con quella della contabilità dell'A.P.. Copia del "quadro di raccordo" sarà trasmessa all'A.P..

L'A.P. deve darne benestare alla Banca, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate entro e non oltre trenta giorni dalla data di invio del quadro di raccordo. Trascorso tale termine la Banca resta sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

Art. 9 Trasmissione della documentazione su supporti informatici

Il rendiconto giornaliero di cassa con tutti i documenti che lo compongono, dovrà essere trasmesso giornalmente anche in formato PDF all'indirizzo di posta elettronica ragioneria@porto.napoli.it

In ogni caso la Banca si impegna a collaborare con ogni mezzo al miglioramento tecnologico del servizio richiesto dall'Autorità Portuale.

Art. 10 Contabilità speciali

La Banca è tenuta ad allegare al rendiconto giornaliero di cassa, indicandone gli estremi, copia delle disposizioni inviate alla Tesoreria Provinciale per le movimentazioni delle contabilità speciali accece a nome dell'A.P., ed a far tempestivamente pervenire all'A.P. copia di tutti i documenti che la sezione di Tesoreria Provinciale invierà alla Banca medesima a comprova della movimentazione avvenuta in dette contabilità speciali.

Art. 11 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'A.P. ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

Art. 12 Documenti contabili – sospesi di cassa

La Banca dovrà tenere aggiornato:

- un giornale di cassa, costituito dalle copie della situazione giornalmente trasmessa all'A.P. che descriverà cronologicamente ogni riscossione ed ogni pagamento;
- le reversali di cassa e i mandati di pagamento.

Alla fine di ogni esercizio finanziario la Banca restituirà all'A.P. le reversali non riscosse ed i mandati ineseguiti e saranno altresì ridotti e conteggiati i mandati collettivi estinti parzialmente. Gli ordinativi inestinti saranno accompagnati da una distinta in duplice copia, di cui una, controfirmata dall'A.P., sarà rilasciata alla Banca a titolo di scarico a benestare della documentazione ricevuta.

Art. 13 Custodia ed amministrazione titoli

La Banca assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'A.P. previa dichiarazione dello stesso che concernono quelli espressamente previsti al VI comma dell'art.6, D.M. 22/11/85.

Saranno, altresì, custoditi i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'A.P. con l'obbligo per la Banca di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell'A.P., comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari.

I suddetti servizi sono svolti a titolo gratuito.

Art. 14 Servizi aggiuntivi

La Banca si impegna ad espletare il servizio aggiuntivo di collegamento telematico gratuito A.P./Banca (Remote Banking).

Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari.

Art. 15 Disposizioni legislative

Per tutti gli obblighi e formalità che potranno incombere a ciascuna delle parti, in dipendenza della presente convenzione ed in essa non specificatamente contemplati, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.

Art. 16 Sistema SIOPE

L'Istituto di credito si impegna sin d'ora a dare attuazione al sistema SIOPE (art. 28 L. 289/2002) nei modi e nelle forme che si renderanno applicabili all'Autorità Portuale senza oneri per la stessa.

Art. 17 Contributi per iniziative promozionali

In base alle risultanze degli esiti della procedura di gara, la Banca si impegna a corrispondere annualmente all'A.P. un corrispettivo annuo per la contribuzione a progetti/iniziative promozionali della stessa, pari a €....., come dichiarato nella propria offerta economica del

Art. 18 Deposito cauzionale

La Banca non è tenuta a prestare cauzione, salvo che ciò non venga successivamente disposto da norme legislative o ministeriali.

Art.19 Garanzie a favore dell'A.P.

Durante l'esecuzione del servizio la Banca è direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'A.P. o a terzi dall'espletamento del servizio.

Art. 20 Divieto di subappalto e di cessione del contratto

Considerata la particolare natura del servizio non è consentito il ricorso al subappalto; la Banca è tenuta, pertanto, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni comprese nella presente convenzione.

E' altresì vietata la cessione del contratto.

Art. 21 Risoluzione dei contratto

Il contratto sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi:

- a. per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione dei contratto;
- b. per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- c. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Banca;
- d. revoche di provvedimenti di autorizzazione che incidano sull'attività inerente la presente convenzione;

- e. subappalto, anche parziale, del servizio;
- f. cessione del contratto;

L'A.P. si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, nelle seguenti fattispecie:

a. mancata apertura entro la data di inizio del servizio (01/01/2010) di una sede (una filiale, una agenzia, ovvero uno sportello con operatore/i) ubicata nel Comune di Napoli;

b. mancato rispetto degli impegni assunti dall'istituto in sede di procedura di gara, nella propria offerta economica e nella propria offerta tecnica.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'A.P., concluso l'eventuale procedimento preliminare, stabilisca di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione alla Banca che è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'A.P. dovrà sopportare.

In caso di risoluzione anticipata la Banca non ha diritto ad alcun indennizzo.

Art. 22 Recesso e proroga dei servizio.

L'A.P. ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, comunicato formalmente alla Banca.

A richiesta dell'A.P. in via eccezionale, la Banca si impegna a continuare a prestare il servizio di cassa per un massimo di 6 (sei) mesi dopo la scadenza della convenzione. Per tutto il periodo della "prorogatio" si applicano le pattuizioni della presente convenzione.

Art. 23 Cessazione del servizio alla scadenza della presente Convenzione

Le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni di debito e credito entro 30 giorni dalla data di cessazione dei rapporti.

In particolare l'A.P. si impegna a corrispondere tutte le somme di pertinenza della Banca a qualsiasi titolo entro i termini di tempo innanzi precisati.

Art. 24 Elezione di domicilio

Per gli effetti e per tutte le conseguenze derivanti dalla presente convenzione, l'A.P. e la Banca eleggono domicilio presso le rispettive sedi in appresso indicate:

L' Autorità Portuale presso la sede in Piazzale Pisacane – Napoli porto;

La Banca presso la sede di Napoli alla Via, Napoli.

Art. 25 Spese

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia e di registrazione, sono a carico della Banca.

Art. 26 Privacy

La Banca si obbliga agli adempimenti di cui al D.Lgs 196/2003 segnatamente, per ciò che concerne la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati.

In ogni caso si fa rinvio al documento denominato "clausola di regolamento del rapporto privacy" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Napoli, _____

AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
Il Presidente
(Luciano DASSATTI)

LA BANCA

CONDIZIONI PARTICOLARI

La Banca dichiara, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. nonché a tutti gli effetti di legge, di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

- art. 7 (aperture di credito);
- art.14 (servizi aggiuntivi);
- art. 25 (spese);

La Banca dichiara, altresì, che applicherà automaticamente sui servizi di pagamento la direttiva europea 2007/64/CE, laddove più favorevole per l'Autorità Portuale.

LA BANCA
